Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2280

Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

29/08/2016 - 14:15

Indice

1. DDL S. 2280 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 2280 5
1.3. Trattazione in Commissione 9
1.3.1. Sedute 10
1.3.2. Resoconti sommari 11
1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 12
1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 228 (pom.) del 13/04/2016 13
1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 230 (pom.) del 20/04/2016 21

1. DDL S. 2280 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2280
XVII Legislatura

Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

---

Iter
20 aprile 2016: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.2280 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Bartolomeo Amidei (FI-PdL XVII)
Cofirmatari
Giovanni Piccoli (FI-PdL XVII), **Stefano Bertacco** (FI-PdL XVII), **Emilio Floris** (FI-PdL XVII), **Augusto Minzolini** (FI-PdL XVII), **Paola Pelino** (FI-PdL XVII), **Pietro Liuzzi** (CoR), **Stefano Candiani** (LN-Aut), **Gabriele Albertini** (AP (NCD-UDC)), **Giuseppe Esposito** (AP (NCD-UDC)), **Franco Carraro** (FI-PdL XVII), **Maurizio Gasparri** (FI-PdL XVII), **Erika Stefani** (LN-Aut), **Nunziante Consiglio** (LN-Aut), **Marco Marin** (FI-PdL XVII), **Francesco Scoma** (FI-PdL XVII), **Remigio Ceroni** (FI-PdL XVII), **Vincenzo Gibiino** (FI-PdL XVII), **Bruno Alicata** (FI-PdL XVII), **Antonio D'Ali'** (FI-PdL XVII), **Michele Boccardi** (FI-PdL XVII)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **9 marzo 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 591 del 10 marzo 2016.
Classificazione TESEO
PASTE ALIMENTARI , BAR E RISTORANTI , PRODOTTI DI GASTRONOMIA E CUCINA TIPICA
Articoli
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.2), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Artt.3, 6), CORSI ABILITANTI (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.4), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Art.4), ALBI PROFESSIONALI (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.5), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.5), ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L' EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO) (Art.8)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Paola Pelino** (FI-PdL XVII) (dato conto della nomina il 20 aprile

2016) .

Assegnazione

Assegnato alla **10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)** **in sede referente** il 6 aprile 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 604 del 6 aprile 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 9ª (Agricoltura), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2280

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2280

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AMIDEI** , **PICCOLI** , **BERTACCO** , **FLORIS** , **MINZOLINI** , **PELINO** , **LIUZZI** , **CANDIANI** , **ALBERTINI** , **Giuseppe ESPOSITO** , **CARRARO** , **GASPARRI** , **STEFANI** , **CONSIGLIO** , **MARIN** , **SCOMA** , **CERONI** , **GIBIINO** , **ALICATA** , **D'ALÌ** e **BOCCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2016

Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

Onorevoli Senatori. -- Il mondo della pizzeria, in Italia, rappresenta circa il 50 per cento del fatturato della ristorazione tradizionale. Le pizzerie, i ristoranti-pizzeria, le pizzerie d'asporto, al taglio e a domicilio sono circa 48.000 in cui lavorano circa 100.000 pizzaioli. Ogni esercizio commerciale produce in media ottanta pizze al giorno, quindi 4 milioni di pizze sono consumate quotidianamente in Italia presso tali locali. In trecento giorni lavorativi le pizzerie producono oltre un miliardo di pizze e vi è l'insoddisfazione per la situazione in essere e la volontà, motivata e giustificata, di tutti i pizzaioli italiani, di conseguire il riconoscimento ufficiale della qualifica di pizzaiolo quale attività professionale prevista dall'ordinamento nazionale.

Attualmente, infatti, la qualifica di «pizzaiolo», a livello nazionale, non esiste: oggi rappresenta un «lavoratore fantasma», privo di titoli giuridicamente efficaci dal punto di vista professionale, anche se in realtà soddisfa i requisiti professionali di un operatore particolarmente specializzato, in grado di svolgere attività dirette alla preparazione di pizze, calzoni e focacce presso pizzerie e ristoranti.

A tal proposito, il presente disegno di legge è volto a sanare il vuoto legislativo creatosi nel corso degli anni, prevedendo da un lato il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e dall'altro istituendo un apposito albo nazionale dei pizzaioli professionisti. Contestualmente, prevede il sostenimento, da parte delle associazioni nazionali di pizzaioli, della candidatura della pizza a patrimonio dell'UNESCO, o anche definito patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Il disegno di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge che è volta al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo previa frequentazione di uno specifico corso, al successivo superamento di un esame teorico-pratico, nonché all'istituzione di un apposito albo nazionale dei pizzaioli professionisti.

L'articolo 2 reca le modalità attraverso le quali si riconosce la qualifica professionale di pizzaiolo, mentre l'articolo 3 stabilisce i requisiti in base ai quali si può ottenere il diploma di pizzaiolo, previo esercizio della professione per almeno diciotto mesi, frequenza di un apposito corso di specializzazione e superamento di un esame teorico-pratico.

L'articolo 4 riguarda la registrazione della qualifica di pizzaiolo che deve essere effettuata, a cura delle associazioni nazionali, in un apposito elenco tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia.

L'articolo 5 prevede l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti che è condizione

necessaria per l'esercizio dell'attività professionale, con la qualifica di pizzaiolo professionista, mentre l'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'iscrizione al medesimo albo ovvero per i pizzaioli professionisti in possesso della succitata qualifica e i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono *équipe* composte da almeno quattro collaboratori.

L'articolo 7 prevede l'erogazione di un contributo economico da parte degli iscritti, che sono tenuti a versare annualmente, fissato dal Consiglio nazionale dell'ordine, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte sia dal Consiglio nazionale sia dai collegi professionali territoriali, ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario e alla tenuta dell'albo.

L'articolo 8 prevede il sostenimento della candidatura della pizza a patrimonio dell'UNESCO, da parte delle associazioni nazionali di pizzaioli, con tutti gli strumenti a propria disposizione, per valorizzare il *made in Italy* e per rappresentare l'Italia in tutto il mondo.

Infine l'articolo 9 reca la copertura finanziaria valutata in 5 milioni di euro e l'articolo 10 reca l'entrata in vigore che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo e alla istituzione di un apposito albo nazionale dei pizzaioli professionisti.

Art. 2.

(Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo)

1. La qualifica professionale di pizzaiolo è riconosciuta a chiunque consegua un diploma di competenza rilasciato esclusivamente dalle associazioni nazionali di pizzaioli, di seguito denominate «associazioni», riconosciute con apposito provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Comitato italiano pizzaioli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono riconosciute, ai sensi del comma 1, le associazioni costituite da almeno un anno, che abbiano una estesa diffusione territoriale, ed i cui statuti garantiscono:

a) la precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce;

b) la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse;

c) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi;

d) l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata all'effettivo svolgimento di attività di qualificazione ed aggiornamento professionale degli iscritti.

3. Ai fini del rilascio degli attestati di pizzaiolo di cui al comma 1, le associazioni assicurano che i medesimi attestati siano preventivamente preceduti da una verifica teorico-pratica della professionalità acquisita dal richiedente, ai sensi dell'articolo 3.

4. Viene rilasciato altresì il diploma di cui al comma 1 a chi è già in possesso di un diploma di istruzione professionale alberghiero o un diploma di laurea nelle materie attinenti le scienze dell'alimentazione con specifico riferimento alla preparazione della pizza.

Art. 3.

(Requisiti per il diploma di qualifica di pizzaiolo)

1. Coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno diciotto mesi, verificabile dall'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un rapporto di lavoro subordinato, con la qualifica di pizzaiolo provetto, possono presentare domanda ad una delle associazioni allo scopo di conseguire il diploma di qualifica di pizzaiolo, rilasciato dalle medesime associazioni a seguito del superamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 2.

2. Per ottenere il diploma di qualifica di cui al comma 1 bisogna superare il relativo esame concernente

una prova teorica ed una prova pratica davanti ad un'apposita commissione di esperti nominata dalle associazioni.

3. Per sostenere l'esame di cui al comma 2 occorre frequentare, presso una delle associazioni, un corso di almeno centoventi ore, strutturato secondo la seguente articolazione:

a) quaranta ore di pratica in laboratorio;

b) trenta ore di lingua straniera, di cui quindici di inglese;

c) venti ore di scienze dell'alimentazione;

d) trenta ore di igiene e somministrazione di alimenti.

4. Al termine del percorso formativo di cui al comma 3, gli aspiranti pizzaioli sostengono la prova teorica e pratica di cui al comma 2 per l'ottenimento del diploma di qualifica di pizzaiolo.

5. Il diploma di qualifica di pizzaiolo ha validità quinquennale. Al termine del quale segue un corso di aggiornamento attinente la materia.

Art. 4.

(Registrazione della qualifica di pizzaiolo)

1. I diplomi di qualifica di pizzaiolo sono iscritti a cura delle associazioni in un apposito elenco tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia.

2. Le associazioni possono, altresì, iscrivere i diplomi di qualifica di pizzaiolo in un apposito elenco cartaceo tenuto presso le proprie sedi territoriali e pubblicare tali dati, nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy,* sul sito *internet* delle stesse.

Art. 5.

(Istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. È istituito l'albo nazionale dei pizzaioli professionisti (A.P.P.), di seguito denominato «albo».

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti.

3. La tenuta dell'albo è demandata al Consiglio nazionale dell'ordine eletto dagli iscritti al medesimo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le norme relative alle modalità e ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, all'istituzione delle sedi e del Consiglio nazionale dell'ordine e ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale con la qualifica di pizzaiolo professionista.

6. È inoltre stabilito che solo il pizzaiolo professionista iscritto all'albo possa utilizzare marchi od insegne in cui ricorrano riferimenti alla professionalità medesima.

7. Il pizzaiolo professionista, nello svolgimento della sua attività, può essere affiancato da uno o più pizzaioli provetti le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 3.

Art. 6.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale dei pizzaioli professionisti)

1. Sono iscritti all'albo esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso della qualifica di pizzaiolo di cui all'articolo 2 che hanno presentato la relativa richiesta al Consiglio nazionale dell'ordine previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3.

2. Sono iscritti di diritto all'albo i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono *équipe* composte da almeno quattro collaboratori.

3. All'atto dell'iscrizione all'albo il richiedente deve depositare i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. Le iscrizioni all'albo non sono limitate nel numero.

Art. 7.

(Contributi economici)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine, di cui all'articolo 5, comma 3, fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte sia dal Consiglio nazionale dell'ordine sia dai collegi professionali territoriali, ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario e alla tenuta dell'albo.

Art. 8.

(Sostenimento della candidatura della pizza a patrimonio dell'UNESCO)

1. Le associazioni sostengono, con tutti gli strumenti a propria disposizione, la candidatura italiana per il 2017, nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), «dell'arte dei pizzaiuoli napoletani» e collaborano con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per valorizzare il *made in Italy* e per rappresentare l'Italia in tutto il mondo.

2. Ai sensi del comma 1 è istituita altresì la Giornata nazionale della pizza.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2280
XVII Legislatura

Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

---

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)	
N. 228 (pom.) 13 aprile 2016	
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente	
N. 230 (pom.) 20 aprile 2016	Congiunzione di S.707 (proposto ciclo di audizioni)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 228 (pom.) del 13/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
228ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico GENTILE risponde all'interrogazione a prima firma dei senatori Girotto e altri, n. 3-02090, su iniziative per la liberalizzazione del mercato dell'energia, evidenziando che il decreto legislativo n. 102 del 2014 ha previsto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, e contemperando i costi e i benefici connessi, consenta, su indirizzo del Ministero dello sviluppo economico, la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica e, in particolare, al mercato dei servizi di dispacciamento, della generazione distribuita e delle fonti rinnovabili, nonché della domanda, anche attraverso aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di consumo e di unità di produzione.
Tale previsione risponde all'esigenza di rimuovere le discriminazioni fra potenziali fornitori di servizi nel mercato del dispacciamento - produttori, consumatori e in futuro sistemi di accumulo - consentendo in tal modo di valorizzare il contributo di tutti, inclusi gli impianti di generazione alimentati da fonte rinnovabile, la cui crescita rapida e significativa, ha prodotto negli ultimi anni effetti importanti sul mercato elettrico, richiedendo al sistema la disponibilità di servizi per il gestore di rete sempre più flessibili.

Avverte che già oggi la domanda e la generazione distribuita da fonti rinnovabili non programmabili, anche se non abilitate alla partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento, possono partecipare ai mercati dell'energia e alla regolazione degli sbilanciamenti in forma aggregata per singole zone.
Segnala, inoltre, che l'attuale disciplina del mercato della capacità, approvata con decreto 30 giugno 2014, prevede la partecipazione della domanda e della produzione da fonti rinnovabili.
L'Autorità ha avviato un procedimento, con delibera dell'agosto 2014, per dare attuazione alle nuove disposizioni del comma 1, articolo 11, del Decreto legislativo 102 del 2014, anche se limitatamente alle lettere d) ed e) che sono al centro della richiesta parlamentare. Successivamente è stato avviato un confronto tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità e Terna con particolare riguardo ai due seguenti interventi. In primo luogo, la revisione dei criteri e delle condizioni per la definizione, selezione e remunerazione dei servizi di dispacciamento, al fine di consentire una più ampia partecipazione alla fornitura dei predetti servizi da parte della generazione, del consumo e dello stoccaggio di energia, secondo criteri di neutralità tecnologica e di garanzia della sicurezza del sistema. In secondo luogo, la modifica dei prezzi di sbilanciamento, al fine di riflettere il corretto valore dell'energia elettrica in tempo reale sulla rete di trasmissione nazionale e di allocare correttamente i costi derivanti dallo sbilanciamento degli operatori del mercato dei servizi, ivi inclusi i produttori di energia da fonti rinnovabili. Va infatti evidenziato che la partecipazione delle fonti rinnovabili e della domanda al mercato dei servizi non può prescindere da una efficace responsabilizzazione di tali unità alla corretta programmazione.
Informa che l'analisi degli interventi volti a consentire la partecipazione attiva della domanda e della generazione rinnovabile terrà conto sia dei vincoli di carattere tecnico e operativo nella gestione della rete di trasmissione, funzionali a garantire la sicurezza del sistema al minimo costo, sia dei costi connessi alla partecipazione dei nuovi soggetti, anche con riferimento ai requisiti tecnici e alle dotazioni impiantistiche che dovranno essere garantiti dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili e dalla domanda per poter essere considerati idonei alla fornitura dei servizi di dispacciamento.
Gli esiti del tavolo consentiranno al Ministero di fornire i primi indirizzi circa gli obiettivi ed i vincoli, in modo da dare concretezza al procedimento avviato dall'Autorità.
In conclusione, assicura che il Ministero dello Sviluppo economico continuerà, quindi, anche nelle successive fasi attuative del processo di riforma del mercato elettrico, a fornire tutte le informazioni che il Parlamento ritenesse utile acquisire.

Interviene in replica il senatore GIROTTO (*M5S*), che si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta. Ritiene infatti che le parole del sottosegretario Gentile non abbiano toccato i punti chiave dell'atto di sindacato ispettivo in oggetto. Ribadisce poi che le fonti energetiche rinnovabili non possono partecipare alla pari con i combustibili fossili, sia al mercato del giorno prima sia a quello infragiornaliero che ai servizi di dispacciamento. Per risolvere tale problema invita il Governo a valutare eventuali misure per un ulteriore miglioramento degli attuali meccanismi di mercato, che, a suo parere, sarebbero a costo zero, a tutto vantaggio di cittadini e imprese, che attualmente sono costretti a pagare in bolletta un costo di dispacciamento molto più alto rispetto a quanto avviene in Paesi come la Germania e il Regno Unito. Lamenta infine il ritardo con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adempie alla consultazione indicata dal decreto legislativo n. 102 del 2014.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia quindi il sottosegretario Gentile e dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice, richiama i principali punti dello schema di parere favorevole con osservazioni, presentato e illustrato ieri.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di voto di astensione, a nome del Gruppo M5S, del senatore GIROTTO (*M5S*), la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri, è posta ai voti e risulta approvata.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM (2016) 54 definitivo) (n. 104)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 122)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), nel richiamare i principali punti della relazione precedentemente svolta, presenta e illustra una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato, che tiene conto anche del parere della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di astensione del senatore GIROTTO (*M5S*), a nome del Gruppo M5S, lo schema di risoluzione proposto dal relatore viene posto ai voti e risulta approvato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (COM (2016) 53 definitivo) (n. COM (2016) 53 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 121)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile scorso.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) presenta e illustra una proposta di risoluzione favorevole con rilievi, pubblicata in allegato, che tiene conto anche della osservazione della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di astensione del senatore GIROTTO (*M5S*), a nome del Gruppo M5S, lo schema di risoluzione proposto dal relatore viene posto ai voti e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2188) ***CALEO ed altri. - Disposizioni per il contrasto alle false cooperative***

(2130) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Disposizioni per il contrasto delle false cooperative***

(Esame congiunto dei disegni di legge e rinvio)

Il relatore ASTORRE (*PD*), illustra i disegni di legge in titolo, recanti disposizioni per il contrasto alle false cooperative.

In premessa ricorda che nell'ottobre 2015 l'Associazione delle cooperative italiane (ACI) ha sottoscritto il «Manifesto per un'economia pulita», nel quale si auspica, tra le altre cose, un mercato in cui non ci sia posto per le false imprese, cui ha fatto seguito la raccolta di 100.000 firme per una legge di iniziativa popolare, alla quale si richiamano i due disegni di legge in esame.

Passa poi ad esaminare sinteticamente le finalità dei due provvedimenti.

Il disegno di legge n. 2130, secondo la relazione che accompagna il testo, si propone, da una parte, di aumentare la capacità del sistema di vigilare le società cooperative e, dall'altra, di sanzionare in modo significativo quelle cooperative che, in un modo o nell'altro, non si sottopongono alla vigilanza stessa, godendo di una condizione di opacità.

Il disegno di legge n. 2188 invita a prestare attenzione anche ad altri fattori che interessano il mercato e tutti i suoi attori. Tra questi, il fenomeno del massimo ribasso nelle gare di appalto che,

inevitabilmente, favorisce le imprese che non rispettano i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative; il tema della legalità; la *governance* delle cooperative, rafforzando la partecipazione dei soci ai processi decisionali delle loro imprese, anche per fornire loro gli adeguati strumenti volti a rimuovere gli amministratori che, attraverso comportamenti illegittimi o non autentici sotto il profilo mutualistico, danneggiano la cooperativa e i soci stessi.

Nello specifico, i testi, sostanzialmente analoghi, contemplano la sanzione della cancellazione dall'Albo delle cooperative italiane, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per le imprese cooperative che non siano state sottoposte alle revisioni e ispezioni previste dal decreto legislativo n. 220 del 2002: la conseguenza sarà lo scioglimento per atto dell'autorità e la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Eccezioni all'ambito di applicazione di tale norma sono le cooperative sottoposte a gestione commissariale (che hanno già subito un provvedimento sanzionatorio provvisorio) o a provvedimento di scioglimento da parte del Ministero dello sviluppo economico (che hanno già subìto un provvedimento sanzionatorio definitivo). Ulteriore eccezione opera per le banche di credito cooperativo (che rispondono a criteri di vigilanza complessi in relazione agli interessi che perseguono).

Ricorda poi che, per evitare ingiuste cancellazioni, si innova la disciplina della «dichiarazione sostitutiva», attualmente prevista dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 220 del 2002. Sempre sullo stesso argomento, segnala l'importanza di rafforzare l'efficienza degli strumenti di vigilanza, che vanno raccordati attraverso intese che consentano al Ministero dello sviluppo economico di coordinare revisori provenienti anche da altre amministrazioni (ad esempio, l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) nello svolgimento dell'attività di vigilanza, presupponendo ovviamente la formazione del personale dedicato.

Infine riferisce sulla previsione che lo scioglimento degli enti cooperativi debba essere comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, entro predeterminati giorni dalla relativa adozione, all'Agenzia delle entrate ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con l'intento di fornire all'Agenzia stessa un ulteriore strumento per intervenire nei confronti di quelle cooperative che si costituiscono e si sciolgono in tempi eccessivamente ristretti, nascondendo spesso intenti fraudolenti verso il mercato e lo Stato.

In conclusione, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati e più direttamente coinvolti, individuando in prima istanza le varie associazioni nazionali delle cooperative, riservandosi di fornire un elenco completo in un secondo momento.

Il presidente MUCCHETTI, nel suggerire di audire anche i sindacati, avverte quindi che, in mancanza di obiezioni, si procederà a un breve ciclo di audizioni informali.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2280 e connessi (Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti).

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 15 di domani non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 53 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ
(*DOC*. XVIII, n. 121)

La 10ª Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell?energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (COM(2016) 53), considerato che la proposta rientra in un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica (cosiddetto *winter package*) proposto dalla Commissione europea il 16 febbraio 2016 nell?ambito delle iniziative per realizzare l?Unione dell?energia, volto a dotare l?Unione europea degli strumenti necessari per affrontare la transizione energetica globale ? le cui premesse sono state poste con l?Accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015 ? e le possibili interruzioni dell?approvvigionamento energetico;

considerato che, a fronte di una dipendenza energetica dell?Unione europea ancora molto forte, con molti Stati dell?Europa dell?Est e dell?Europa centrale che dipendono esclusivamente da un unico fornitore (la Russia), il *winter package* prevede misure finalizzate a una riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di energia in Europa, anche da fonti rinnovabili, l?ulteriore sviluppo di un mercato dell?energia ben funzionante e perfettamente integrato, la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte, e a un miglioramento della trasparenza del mercato europeo dell?energia e della solidarietà tra gli Stati membri;
rilevato che, in tale contesto, la proposta di decisione in titolo mira a garantire la piena conformità al diritto dell?Unione degli accordi intergovernativi per l?acquisto di energia, stipulati con Paesi terzi, disponendo che tutti i progetti di accordi intergovernativi o di modifica di accordi esistenti siano trasmessi alla Commissione europea, per una loro valutazione *ex ante*, prima della conclusione dei negoziati formali, superando l'attuale natura *ex post* delle verifiche di conformità, in forza della quale nessuno degli Stati membri nei confronti dei quali la Commissione europea aveva sollevato dubbi di conformità è riuscito ad annullare o rinegoziare gli accordi non conformi, a causa della complessità del quadro giuridico che non prevede clausole sospensive o risolutive;
rilevato che, in base all?articolo 5 della proposta, la Commissione europea avrà 6 settimane per informare lo Stato membro interessato di eventuali perplessità sulla compatibilità del progetto con le norme UE in materia di concorrenza e di mercato interno dell?energia, e 12 settimane per emettere un parere, nel corso delle quali lo Stato non potrà procedere a firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo intergovernativo o di modifica di accordo esistente;
rilevato che, in base all?articolo 8 della proposta, nel fornire informazioni alla Commissione, lo Stato membro potrà indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri. In tali casi, lo Stato membro dovrà comunque mettere a disposizione una sintesi dell?accordo, e in ogni caso la Commissione europea potrà accedere anche alle informazioni riservate;
ricordato che il Consiglio europeo del 19-20 marzo 2015, nel ritenere necessario rafforzare la conformità con il diritto dell?Unione degli accordi di fornitura di gas da Paesi terzi, ha affermato che "Per quanto riguarda i contratti commerciali di fornitura di gas, è necessario garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili";
rilevato che la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell?Unione nel settore dell?energia;
rilevato il rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità;
viste le osservazioni formulate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea;

si esprime in senso favorevole, con i seguenti rilievi:

in riferimento all?articolo 5 della proposta, si ritiene che i tempi indicati per la valutazione da parte della Commissione europea, durante i quali lo Stato membro non può firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo, presentino profili di problematicità e di possibile incompatibilità con le esigenze proprie della negoziazione di accordi nel settore dell?approvvigionamento energetico;
in riferimento all?articolo 8 della proposta, concernente l?eventuale riservatezza delle proposte di accordo, si invita a considerare se i limiti a tale segretezza possano considerarsi compatibili con le esigenze strategiche private e pubbliche proprie del settore, considerato anche che il Consiglio europeo del 19-20 marzo 2015 ha affermato, senza eccezioni, che "Per quanto riguarda i contratti commerciali di fornitura di gas, è necessario garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili".

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 104
(*DOC*. XVIII, n. 122)

La 10ª Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, laRelazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull?applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell?energia (COM(2016) 54),
considerato che la Relazione è stata presentata in attuazione dell?articolo 8 della decisione 994/2012/UE, che prevede l?obbligo per la Commissione di presentare una relazione sull?attuazione della decisione stessa;
rilevato che, secondo la Relazione, la decisione nella sua forma attuale non è considerata efficace, in quanto la natura *ex post* della verifica di compatibilità con il diritto dell?Unione, degli accordi intergovernativi fra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell?energia, non ha portato alle conseguenti modifiche degli accordi stessi, a causa della complessità del quadro giuridico che non prevede clausole sospensive o risolutive;
rilevato che, pertanto, la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di decisione (COM(2016) 53), volta a sostituire la vigente decisione 994/2012/UE, al fine di trasformare la verifica *ex post* in verifica *ex ante*, stabilendo l?obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea i progetti di accordi intergovernativi o di modifica di accordi esistenti, perché sia valutata la loro compatibilità con il diritto dell?Unione prima della loro conclusione,

si esprime in senso favorevole.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 230 (pom.) del 20/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
230ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) **Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice LANZILLOTTA (PD), relatrice, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto di alcuni rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il sottosegretario GENTILE interviene per segnalare brevemente le linee strategiche che il Governo intende perseguire a favore delle imprese, parte integrante del Programma Nazionale di Riforma, soffermandosi soprattutto sull'importanza del settore manifatturiero.
Ricorda le diverse misure a favore del mondo imprenditoriale, tra le quali sottolinea il cosiddetto super ammortamento, introdotto con l?ultima legge di Stabilità, e il rafforzamento del Fondo centrale di garanzia. Evidenzia poi le ulteriori opportunità che derivano dal Piano Juncker, rispetto al quale l?Italia sta giocando una partita da protagonista.
Quanto all'innovazione, è stato ulteriormente rafforzato il credito d?imposta per la ricerca e sviluppo.

Sempre in materia di imprese, ricorda le iniziative del Governo in materia di startup innovative e gli incentivi alla valorizzazione dei brevetti e delle altre opere dell?ingegno. Cita il piano "Manifattura Italia", che propone un pacchetto articolato di interventi per favorire la digitalizzazione delle imprese italiane, e il Piano banda ultralarga, che si propone di raggiungere il duplice obiettivo fissato dall?Europa nell?Agenda 2020.

Si sofferma quindi sul Piano nazionale anticontraffazione e sull?internazionalizzazione delle nostre imprese, attraverso il Piano straordinario per il Made in Italy.

In ambito energetico ricorda la strategia di riduzione dei costi dell?energia, il continuo supporto alle fonti rinnovabili e la promozione dell?efficienza energetica, con gli strumenti del conto termico, dell?ecobonus e della riforma dei certificati bianchi.

In materia di concorrenza, sottolinea l'importanza del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, anticipando l'intendimento di approvare in tempi brevi quello del 2015 e di presentare il successivo entro il 2016.

Nel ribadire che il Governo ritiene la promozione delle imprese italiane una priorità strategica per il Paese, si dice convinto che solo attraverso la maggiore competitività delle nostre imprese l?Italia potrà tornare a una crescita stabile e sostenuta. Conclude esprimendo apprezzamento per la proposta di parere presentata dalla relatrice.

Il senatore GIROTTO (M5S), a nome del Gruppo parlamentare M5S, presenta e illustra uno schema di parere alternativo a quello della relatrice, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sul tema delle energie rinnovabili. Ricorda soprattutto che gli obiettivi posti dall'Unione europea per il 2020 sono stati raggiunti grazie agli investimenti del passato nel settore idroelettrico e alla crisi economica, che ha determinato una riduzione dei consumi di energia. Considera quindi casuale, e comunque temporanea, la posizione di leader del nostro Paese in Europa.

Ricorda altresì le conseguenze della riforma degli oneri delle tariffe elettriche delle bollette, il divieto all'impiego di Sistemi di distribuzione chiusi (SDC), il mancato utilizzo delle risorse stanziate per il conto termico, l'esclusione delle fonti energetiche rinnovabili dal mercato dei servizi elettrici, le problematiche relative al teleriscaldamento e, in generale, gli ostacoli di natura burocratica al raggiungimento di migliori risultati nel campo dell'efficienza energetica e dell'autoconsumo.

In conclusione dichiara il voto contrario del Gruppo M5S sulla proposta di parere della relatrice.

Il senatore TOMASELLI (PD) sottolinea la rilevanza dei temi segnalati nella proposta di parere, che auspica trovi riscontro nel seguito dei lavori parlamentari, e dichiara il voto favorevole del Gruppo PD.

Si sofferma quindi sulle osservazioni formulate dalla relatrice nella sua proposta di parere, augurandosi, in merito al disegno di legge annualeper il mercato e la concorrenza, che l'esperienza fatta con il provvedimento del 2015, ancora in corso di esame, in relazione ai tempi e alle materie trattate, possa servire per quello preannunciato per l'anno 2016, che dovrebbe affrontare i temi del trasporto pubblico, delle grandi infrastrutture e delle grandi concessioni, nonché del credito.

Ritiene molto opportuno avere sottolineato nella proposta di parere l'importanza di rafforzare il Fondo di garanzia per le PMI, che si è rivelato lo strumento di maggiore sostegno alle imprese; in tema di energia, ricorda la recente approvazione, da parte del Senato, della mozione che impegna il Governo a stabilizzare fino al 2019 le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica. Anche in replica a quanto detto dal senatore Girotto nei suoi interventi, assicura che il Governo e la maggioranza sono intenzionati a sostenere l'ulteriore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Ricorda in proposito che una scelta in tal senso, che definisce strategica, è già stata fatta in passato con la previsione di forti incentivi a favore del solare fotovoltaico, i quali attualmente gravano sulla bolletta di famiglie e imprese per un totale di 13 miliardi di euro all'anno. A suo parere, dunque, la strada è tracciata, anche se occorrerà riflettere sullo sviluppo del settore in assenza degli incentivi assicurati in passato.

Giudica positivamente quanto fatto dall'Italia negli ultimi quindici anni per aprire il mercato della produzione di energia, anche se considera ancora insufficienti gli interventi in materia di mercato e di consumi energetici. L'Italia ha definito negli ultimi anni il proprio mix energetico, legandolo sempre meno alle fonti fossili e valorizzando sempre più quelle rinnovabili: si tratta di una scelta dalla quale non si intende arretrare.

In conclusione, ritiene importante segnalare nel parere le risorse finanziarie messe a disposizione dal Piano Juncker, ambito che vede l'Italia tra i principali destinatari, e l'azione di rilancio del Mezzogiorno, invitando in proposito il Governo a predisporre e attuare gli annunciati patti con le Regioni per un utilizzo più efficiente e rapido dei fondi europei.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice, che risulta approvato, restando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo parlamentare M5S.

IN SEDE REFERENTE

(707) **IURLARO ed altri. - Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)**
(2280) **AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice PELINO (FI-PdL XVII) illustra il disegno di legge 2280, con il quale si intende promuovere e valorizzare un'eccellenza italiana, quale è la pizza, un prodotto simbolo della stessa identità nazionale, attraverso il riconoscimento di un'apposita qualifica professionale.

Dopo aver ricordato come «l'arte tradizionale dei pizzaiuoli napoletani» sia stata recentemente candidata per l'anno 2017 dall'Italia per la Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale promossa dall'Unesco e sul rilievo del settore nell'ambito della ristorazione in Italia, riferisce sul contenuto dell'iniziativa: le sue finalità sono il riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo e l'istituzione di un apposito albo nazionale dei pizzaioli professionisti. Sono indicate le modalità e i requisiti per il riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo, previo conseguimento di apposito diploma, rilasciato dalle associazioni nazionali di pizzaioli riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico: per il conseguimento del diploma è richiesta la frequentazione di uno specifico corso e il successivo superamento di un esame teorico-pratico. Si prevede la registrazione in un apposito elenco presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia e l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti: l'iscrizione in tale albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale con la qualifica di pizzaiolo professionista.

Si prevedono, infine, l'erogazione di un contributo economico da parte degli iscritti, il sostegno della candidatura della pizza a patrimonio dell'UNESCO da parte delle associazioni nazionali di pizzaioli, la copertura finanziaria - valutata in 5 milioni di euro - e l'immediata entrata in vigore.

Connesso all'esame del disegno di legge n. 2280 è quello del disegno di legge n. 707, che prevede il rilascio, da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca e previa certificazione da parte della Associazione maestri d'arte ristoratori pizzaioli (AMAR) delle competenze acquisite attraverso l'apposito corso di formazione, di una "patente europea dei pizzaioli". L'iniziativa in questione si compone di cinque articoli, che disciplinano il rilascio della patente, il percorso formativo obbligatorio per ottenerla, l'istituzione di un'apposita banca dati e la copertura finanziaria.

Conclude proponendo di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Concorda la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore TOMASELLI (PD) che preannuncia la presentazione di un disegno di legge in materia da parte di senatori del Gruppo parlamentare PD.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233) **Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**

(2229) **SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale**

(Parere alla 11ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SCALIA (PD) illustra i disegni di legge in titolo, in materia di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, soffermandosi dapprima sull'atto Senato n. 2233, di iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica e già approvato dalla Camera dei deputati.

Il testo si propone di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno e di dare vita a una modalità flessibile di esecuzione del lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Passando all'esame dell'articolato, con riferimento alle parti di competenza della 10a Commissione, segnala in particolare gli articoli da 1 a 7, 13, 14, 16 e 20. Ai sensi dell?articolo 1,le norme di cui al Capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, definito dall'articolo 2222 del codice civile. Sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori.

L'articolo 2 estende l'applicazione delle norme in materia di contrasto ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, a quelle tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Si prevede che siano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una

prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Si dispone inoltre che è abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Il disegno di legge prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell?esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l?attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.

Dopo aver richiamato le norme sul regime di deducibilità di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi e quelle che dispongono che i centri per l'impiego e i soggetti accreditati si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, si sofferma sull'articolo 7 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; si prevede, inoltre, che i lavoratori autonomi rientranti nella disciplina in questione sono equiparati alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

Il Capo II introduce - anche con riferimento al pubblico impiego - una disciplina del lavoro agile, allo scopo di incrementare "la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".

Richiamata la definizione di lavoro agile, stabilita dall'articolo 3 del disegno di legge, segnala che l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità e deve disciplinare specifici profili concernenti, tra l'altro, i tempi di riposo e, con riferimento alla prestazione all'esterno dei locali, i poteri direttivo e di controllo del datore di lavoro, gli strumenti impiegati dal dipendente, le condotte che diano luogo all?applicazione di sanzioni disciplinari.

L'accordo sul lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, il recesso può avvenire secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 14; il recesso è ammesso, nell'ipotesi di giustificato motivo, anche per l'accordo a termine.

Richiama quindi l'articolo 20, a norma del quale i contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali possono introdurre ulteriori previsioni, intese ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendano ricorrere alla modalità di lavoro agile.

Evidenzia poi le disposizioni concernenti il trattamento di maternità e congedo parentale per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS (e non iscritte ad altra forma pensionistica obbligatoria); la tutela nei casi di gravidanza, malattia e infortunio, con riferimento anche ai trattamenti terapeutici di malattie oncologiche; la definizione di collaborazione coordinata; i diritti economici e normativi del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro, nonché le relative garanzie, a carico del datore di lavoro, in materia di salute e sicurezza; i termini di applicazione per la prestazione lavorativa all?esterno dei locali aziendali (secondo la modalità del lavoro agile) della tutela contro gli infortuni in itinere, derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Passa poi a illustrare l'atto Senato n. 2229, a prima firma del senatore Sacconi, sempre in materia di lavoro autonomo. Secondo la relazione che lo accompagna, il disegno di legge si pone in termini di sincronia e complementarietà con il provvedimento proposto dal Governo a tutela delle libere professioni e del cosiddetto lavoro agile indotto dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali, con l'obiettivo di integrare quel testo con strumenti normativi duraturi di accompagnamento continuo dei cambiamenti nella produzione e nel lavoro, nonché con un sostenibile sistema di protezione sociale di tutte le libere professioni.

Sempre secondo la relazione, il disegno di legge intende, tra l'altro, fornire un'adeguata cornice legale che tenga conto della diffusione della fabbrica digitale, dell'economia della condivisione e dei "sistemi intelligenti" tra loro connessi per il tramite di reti di impresa, piattaforme open access di cooperazione, distretti industriali e della conoscenza.

Il disegno di legge intende permettere alle parti di sottoscrivere appositi accordi di lavoro agile che consentiranno loro di adattare caso per caso le regole standard del relativo rapporto e con esse orari e

luoghi del lavoro in modo da contemperare le variabili esigenze della produzione con preferenze personali o stili di vita sempre più differenziati e mutevoli e, come tali, gestibili solo a livello individuale o di prossimità.

Passando poi all'esame del testo, ricorda che oggetto di disciplina sono le forme di lavoro sia autonomo che subordinato per progetti o a risultato, rese cioè senza precisi vincoli di orario o di luogo, da lavoratori, con determinati requisiti, che si avvalgono per la propria prestazione di piattaforme informatiche, strumenti tecnologici anche portatili o sistemi interconnessi.

L'articolo 2 disciplina l'accordo tra le parti, con riferimento a diritto di recesso, periodo di prova o sperimentazione, obiettivi essenziali, criteri oggettivi di valutazione della prestazione e dei relativi risultati, eventuali fasce di reperibilità o presenza nei locali del datore di lavoro o del committente, misure di protezione della riservatezza, della sicurezza e della salute del lavoratore.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 3, che reca la disciplina giuridica della modalità di lavoro agile e il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro.

Dopo aver ricordato le norme in tema di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, di diritto all'apprendimento continuo, segnala l'articolo 6, che chiarisce nel dettaglio cosa si intende per «ricercatori» ed «attività di ricerca, progettazione e sviluppo», nonché la nozione di «dottorato industriale», al fine della applicabilità della legge in esame.

Infine l'articolo 7 estende ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro e destina, per il biennio 2016-2017, una somma di 100 milioni di euro al fine di promuovere un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti.

Ricorda inoltre che, in relazione all'esame dei due provvedimenti in titolo, la Commissione Lavoro ha svolto una serie di audizioni informali dei soggetti maggiormente interessati. Cita in particolare quelle di Confindustria e di Rete Imprese Italia, durante le quali le due associazioni hanno espresso, con particolare riferimento al disegno di legge n. 2233, un giudizio complessivamente favorevole per le sue norme in materia di lavoro autonomo e lavoro agile (smart working), mentre la valutazione positiva sul disegno di legge n. 2229 si accompagna a un invito a valutare con attenzione e cautela alcune previsioni specifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER UNA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che il disegno di legge n. 2271, recante Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, è stato assegnato in sede referente alla Commissione affari costituzionali, che ne ha avviato l'esame.

Il disegno di legge incide sul complessivo sostegno pubblico all'editoria conferendo al Governo un'ampia delega volta a ridefinire la disciplina concernente i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria da parte di imprese di nuova costituzione, le misure per il sostegno a processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editrici già esistenti nonché l'Ordine dei giornalisti.

Nel ricordare, tra gli ambiti di intervento del disegno di legge, l'incentivazione degli investimenti in innovazione digitale, l'incentivazione a innovazioni da parte di start-up, nonché la disciplina della rete di vendita, sottolinea che il disegno di legge tende a dare attuazione in forme più adeguate ai tempi ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in tema di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, materie di specifica competenza della Commissione Affari costituzionali. Al tempo stesso, queste misure coinvolgono le competenze della Commissione Industria. Esse infatti configurano tipiche scelte di politica industriale, attraverso l'adozione di incentivi mirati e la liberalizzazione di attività che oggi non lo sono o lo sono soltanto in parte, e incidono sulle modalità di esercizio della concorrenza tra le imprese editoriali, che ormai usano tutte le piattaforme di diffusione delle informazioni e si avvalgono di più fonti di reddito.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) concorda con il Presidente, sottolineando come quello dell'editoria sia un settore industriale di cruciale importanza, cui sono connessi rilevanti aspetti che coinvolgono l'innovazione tecnologica, la raccolta pubblicitaria, la disciplina della concorrenza; il sostegno a tale settore interviene quindi non solo - come ricordato dal Presidente - in attuazione dell'articolo 21 della Costituzione, ma in misura non secondaria in ambiti di competenza della Commissione industria.

Il presidente MUCCHETTI propone pertanto, alla luce delle ragioni ora richiamate, di richiedere alla Presidenza del Senato una nuova assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1ª e 10ª.

Concorda la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2308 (Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore), già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così viene stabilito.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) invita il Presidente a sollecitare la risposta all'interrogazione 3-02709 sulla realizzazione del gasdotto Trans-Adriatic pipeline (TAP).

Il senatore SCALIA (PD) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1836, in materia di aree industriali dismesse.

Il presidente MUCCHETTI prende atto della richiesta del senatore Scalia per la futura organizzazione dei lavori della Commissione e assicura che il Governo è già stato contattato per sollecitare la risposta all'interrogazione della senatrice Lanzillotta.
Comunica infine che prenderà i necessari contatti con la Presidenza della Commissione lavori pubblici per organizzare l'audizione informale, nell'ambito dell'affare assegnato n. 645 (nuovi assetti societari di Telecom Italia SpA), dei vertici di Telecom Italia SpA.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, n. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 e i connessi allegati,

premesso che il quadro programmatico delineato fissa le stime tendenziali di crescita del PIL allo 1,2 per cento per l'anno in corso, all'1,4 per cento per il 2017, all'1,5 per cento per il 2018 e all'1,4 per cento per il 2019; un valore del tasso di disoccupazione pari all'11,4 per cento per l'anno in corso, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,2 per cento per il 2018 ed al 9,6 per cento per il 2019; un tasso di inflazione in crescita all'1 per cento nel 2016 e all'1,5 per cento nel 2017;
giudicando positivo il quadro complessivo tracciato dal Governo nel Documento in titolo e l'obiettivo di puntare ad una politica economica espansiva focalizzata sull'obiettivo di stimolare la crescita e l'occupazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo l'esigenza di dare prontamente seguito all'impegno, derivante dall'approvazione da parte del Senato della Repubblica di apposite mozioni, di rendere stabili per i prossimi tre anni gli sgravi fiscali nella misura del 65 per cento per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia, cosiddetto eco-bonus, consolidando così una misura strategica non solo per la politica energetica del Paese, ma per l'intera economia italiana;
si segnala inoltre l'esigenza di rafforzare le politiche per il mercato e la concorrenza, a sostegno della ripresa economica, garantendo al disegno di legge per il mercato e la concorrenza per il 2016, che il Governo dichiara di avere già allo studio, una pronta presentazione alle Camere e un iter auspicabilmente meno laborioso di quello del disegno di legge attualmente in esame;
in materia di energia, si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di assicurare, anche per gli anni a venire, un significativo impulso alla sua produzione da fonti rinnovabili e l'esigenza di rimuovere gli ostacoli ancora sussistenti all'efficientamento energetico;

quanto al Fondo di garanzia per le PMI, si ritiene che il Governo debba essere sollecitato a favorire, mediante il suo intervento, la nascita di nuove imprese di medie dimensioni e la crescita e aggregazione di quelle esistenti, ritenendo che dimensioni eccessivamente ridotte delle imprese possano pregiudicarne la capacità di innovazione;
si sollecita altresì a perseguire le opportunità connesse alle risorse finanziarie poste a disposizione dal Piano Juncker, realizzando ogni possibile sinergia tra interventi nazionali e interventi comunitari che, considerando la leva finanziaria, potranno attivare investimenti fino a 12 miliardi di euro;
si invita infine a proseguire l?azione di rilancio delle aree sottoutilizzate, segnatamente nel Mezzogiorno, con un più efficiente e rapido utilizzo delle risorse dei fondi strutturali attraverso la predisposizione ed attuazione degli annunciati patti con le varie regioni, da fondarsi su interventi mirati e concentrati in particolare nei settori delle infrastrutture e del sostegno alle imprese.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTO E CASTALDI SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 e i connessi allegati, premesso che:
l?economia italiana si colloca in un contesto globale contrassegnato da diffusi elementi di fragilità. L?instabilità finanziaria e geo-politica rischia di indurre colpi di freno a un?evoluzione mondiale già caratterizzata da un ritmo modesto di espansione;
in Italia la ripresa è proseguita nell?ultimo trimestre del 2015 a ritmi più contenuti del previsto. Come indicato in sede di audizione, presso le Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dall'Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB) «il recupero appare anormalmente lento, sia se lo si confronta con le precedenti fasi cicliche espansive, sia se si considera la forte caduta da cui l?economia deve riprendersi»;
le organizzazioni internazionali hanno nuovamente corretto al ribasso, nelle più recenti previsioni, le stime di crescita mondiale per il 2016 e il 2017. Sia l?OCSE che il Fondo monetario internazionale (FMI), evidenziano che l?output globale aumenterebbe nel 2016 a ritmi simili a quelli dello scorso anno, rafforzandosi solo leggermente nel 2017. Le ipotesi di crescita adottate dal Documento di economia e finanza per il 2016 e 2017 si avvicinano sostanzialmente a tali stime, rivedendo al ribasso in misura decisamente significativa le previsioni ottimistiche che caratterizzavano la Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) dello scorso settembre. Anche per gli anni successivi le previsioni adottate dal DEF (3,6 per cento tanto nel 2018 che nel 2019) risultano rettificate verso il basso (di circa mezzo punto percentuale) rispetto alle assunzioni della NADEF;
dopo tre anni e mezzo di recessione e stagnazione, l?economia italiana è tornata nel 2015 a sperimentare una ripresa decisamente contenuta. Anche nel confronto con l?UEM e gli altri maggiori Paesi dell?area, che hanno peraltro mostrato una maggiore tenuta nei mesi finali del 2015, l?Italia ha continuato a caratterizzarsi per un andamento meno dinamico. La valutazione dello scenario presentato nel Def, accanto al riconoscimento degli indubbi miglioramenti registrati nell?ultimo anno, non può quindi prescindere dal prendere in esame gli accresciuti elementi di incertezza;
il ritmo di crescita dell?attività economica è andato progressivamente riducendosi nel corso dell?anno. Nell?ultimo trimestre il PIL è aumentato dello 0,1 per cento, con un modesto effetto di trascinamento sul 2016 (0,2 per cento). Nel DEF in esame si stima che il PIL dell?Italia aumenti dell?1,2 per cento, nel 2016, 2017 e 2018, dell?1,3 per cento nel 2019, ma tali stime sono state stata riviste al ribasso di 0,4 punti percentuali nel 2016 e 2017 e di 0,3 punti percentuali nel 2018 rispetto a quanto indicato in autunno nella Nota di aggiornamento;
sulle prospettive dell?economia italiana pesano le incertezze relative al commercio internazionale. Il

DEF rivede in senso peggiorativo le ipotesi sul commercio mondiale rispetto alla Nota di aggiornamento di settembre 2015, prevedendo per le esportazioni italiane un tasso di crescita più che dimezzato per il 2016. Una revisione al ribasso che si estende anche agli anni successivi;
il Governo indica un indebitamento al 2,3 per cento del Prodotto Interno Lordo, ovvero a metà tra il 2,2 per cento indicato nell'autunno 2015 e il 2,4 per cento che si raggiungerebbe occupando tutto lo spazio legato alla ormai famosa "clausola di flessibilità" per i migranti (0,2 punti di Pil, circa 3 miliardi). Un risultato che si dovrebbe raggiunge grazie ad un "aggiustamento amministrativo" dei conti pubblici. Di fatto, però, per l'anno prossimo l'Italia chiede all'Unione europea di poter aumentare il deficit di 11 miliardi rispetto al previsto;
il livello di debito è comunque previsto "in calo per la prima volta dopo otto anni". Secondo i programmi del Governo, infatti, nell?anno in corso, l?incidenza del debito pubblico sul PIL si ridurrebbe per la prima volta dal 2007. A questo risultato contribuirebbero l?aumento del prodotto nominale, il contenimento della spesa per interessi e un programma di privatizzazioni per 0,5 punti percentuali del PIL. La discesa del rapporto tra il debito e il PIL sarebbe più marcata nel triennio 2017-2019. Al termine del 2019 l?incidenza del debito si collocherebbe al 123,8 per cento del prodotto. Tale livello è però più alto di circa quattro punti rispetto a quanto atteso in autunno, rispecchiando le previsioni di una crescita più contenuta del prodotto nominale e disavanzi più elevati. Per l?anno in corso, l?incidenza del debito sul prodotto è circa un punto al di sopra di quanto indicato dal Governo in autunno;
i dati contenuti nel DEF sarebbero, di fatto, allineati con le previsioni del panel dell'UPB, ma in prossimità del limite superiore delle stime. Ciò significa che di fronte alla "forchetta" di possibilità di volta in volta individuata, il Governo sceglie per le sue stime sempre quella più rosea e, alcune volte, si spinge anche oltre, come nel caso dei dati sull'inflazione e sul cambio euro/dollaro. Il Documento di economia e finanza, dunque, è imperniato su una previsione di crescita del PIL che corrisponde all?estremo più alto della forchetta. Di conseguenza, "sorprese negative" non possono assolutamente essere escluse e, con esse, il rischio di deragliamento dal percorso di riduzione del rapporto debito/PIL prefigurato nel DEF;
è evidente dunque che l?ottimismo e l'euforia dello scorso autunno permangono nelle dichiarazioni del Governo, ma molto meno nei dati aggiornati;
rilevato che:
dalle tabelle contenute nel DEF emergono con chiarezza due ulteriori allarmanti elementi: da un lato, il proseguire del sotto-finanziamento della sanità pubblica (con inevitabili tagli alle prestazioni sanitarie), e dall'altro, il blocco del turn over e la certezza del blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici. IL DEF indica che la spesa per gli stipendi della Pubblica Amministrazione è stata di 162 miliardi nel 2015, sfiorerà i 164 miliardi quest'anno (per lo sblocco di alcuni comparti e il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale) per stabilizzarsi a 163,5 miliardi nel 2019. Stipendi fermi, dunque, e nuova perdita del potere di acquisto;
sul fronte del Servizio sanitario nazionale, il Governo ha tagliato i trasferimenti alle Regioni, il cui budget è per i tre quarti costituito da voci di costo in materia sanitaria. Al riguardo, il DEF comunica che a febbraio, d'intesa con i governatori, "il fabbisogno del settore è stato ridefinito per 3,5 miliardi nel 2017 e 5 miliardi a decorrere dal 2018". Per finanziare il Servizio sanitario nazionale nelle tabelle del DEF si prevedono, dunque, 113 miliardi nel 2017 e 114,9 a partire dal 2018: aumenti che non coprono neppure quelli relativi ai prezzi sanitari, con la conseguenza che nel 2019 la spesa pubblica in sanità crollerà al 6,5 per cento del PIL, cioè sotto il livello di rischio per la salute indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
tali dati mostrano che per il rilancio della crescita del Paese il Governo non considera minimamente che occorre contrastare e ridurre le diseguaglianze che affliggono il Paese, agendo sul modo in cui la ricchezza è distribuita, sugli investimenti nel welfare e sulla centralità delle politiche sociali e fiscali;
considerato che:
la strategia di riforma delineata nel DEF per la crescita dell'economia italiana si concentra solo sulla

realizzazione di programmi già avviati. Essa riguarda il funzionamento dei mercati del lavoro e dei prodotti, la competitività del sistema produttivo, il funzionamento del sistema bancario e il finanziamento delle imprese, nonché il contesto istituzionale in cui si svolge l?attività economica. Tutti questi profili sono in larga parte indicati nel Programma nazionale di riforma (PNR);
per gli aspetti di competenza della 10ª Commissione, si rileva che:
il Programma nazionale di riforma fa riferimento al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2015, di cui prevede l?approvazione definitiva entro giugno 2016, e afferma che il secondo disegno di legge annuale sulla concorrenza sarà varato nel 2016, a seguito della segnalazione da parte dell?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; il provvedimento, che il Governo dichiara essere già allo studio, potrebbe intervenire sui settori delle comunicazioni, sanità, trasporti e servizi pubblici locali, in raccordo anche con la riforma della Pubblica Amministrazione;
le misure contenute nel disegno di legge per la concorrenza 2015, all'esame della 10ª Commissione, non delineano però un quadro di riforme che possano avere un reale impatto in termini di effettiva apertura dei mercati. Le misure recate dal provvedimento sono poche e non sistematiche. Il provvedimento non apre alla concorrenza e non rimuove i reali ostacoli allo sviluppo, a beneficio dei consumatori e del mercato. Non sono i consumatori al centro dell?agenda del Governo e non si delineano le condizioni per un mercato liberalizzato e più efficiente. Un chiaro esempio in tal senso sono le misure in materia di assicurazioni ed energia. Le norme che riguardano la RC auto obbligatoria sono solo l?ennesima riedizione di una serie di richieste che le imprese di assicurazione avanzano ormai da anni. Non ci sono interventi concreti per ridurre i premi degli assicurati, ma esclusivamente misure per limitare i risarcimenti. In ambito energetico, il disegno di legge prevede l'abrogazione del mercato tutelato dei prezzi di luce e gas per milioni di cittadini. A pagare maggiormente i costi di questo provvedimento saranno venti milioni di clienti domestici e quattro milioni di imprese, la cui bolletta elettrica crescerà, secondo i dati forniti dall'Aeegsi, nei prossimi anni, di circa il venti per cento. Non risultano, quindi, previsioni necessarie a superare le distorsioni che oggi rendono il mercato libero dell?energia poco sicuro per i consumatori domestici e poco appetibile dal punto di vista di risparmi economici conseguibili;
nel PNR il Governo passa in rassegna le politiche di sostegno alle imprese, dalle misure che afferiscono all'accesso al credito a quelle relative al sostegno agli investimenti, tramite sgravi fiscali e incentivi dedicati. Per rendere più competitive le imprese italiane, è essenziale anche stimolare la spesa in ricerca e innovazione. Il Governo ha ribadito l'impegno a sostenere i maggiori investimenti, ma senza indicare interventi specifici di potenziamento, mentre sarebbe auspicabile un maggiore impegno a velocizzare l'adozione dei provvedimenti già previsti, in particolare il Programma Nazionale della Ricerca, e l'introduzione di interventi migliorativi per potenziarne l'efficacia;
il PNR fa riferimento al piano "Manifattura Italia" e al tema del rafforzamento delle forme aggregative delle imprese italiane tramite le reti d?impresa, per soffermarsi poi sulla Strategia per il Mezzogiorno. Si apprende che uno degli strumenti di cui il Governo si è dotato è il Masterplan per il Mezzogiorno, che parte dai punti di forza e di vitalità del tessuto economico meridionale (aerospazio, elettronica, siderurgia, chimica, agroindustria, turismo) per collocarli in un contesto di politica industriale e di infrastrutture e servizi che consentano di far diventare le eccellenze meridionali veri diffusori di imprenditorialità e di competenze lavorative, attrattori di filiere produttive che diano vita a una ripresa e a una trasformazione dell?insieme dell?economia del Mezzogiorno. Il Piano prevede circa 95 miliardi, fino al 2023, da destinare allo sviluppo;
non si prevedono ulteriori e specifici strumenti per il Mezzogiorno e appare senza dubbio negativo che, ai fini della riduzione degli squilibri territoriali, non si faccia riferimento nel PNR alla possibilità, contemplata dall'ultima Legge di stabilità, di prorogare al 2017, per le sole regioni meridionali, lo sgravio contributivo per i nuovi assunti;
il PNR 2016 conferma l?azione di rafforzamento ed integrazione delle sinergie tra le politiche per la cultura e quelle per il turismo, settori riconosciuti come essenziali per la crescita dell?economia del nostro Paese, ma non contiene reali azioni strategiche per il sostegno del settore, al di là

dell'aggiornamento del Piano strategico per lo sviluppo del turismo e rilancio dell?ENIT entro il 2016;
in materia di Agenda digitale europea, il PNR segnala che nell'agosto 2015 è stato approvato il programma operativo del piano banda ultra larga che assegna 2,2 miliardi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione. Un accordo quadro siglato con le Regioni a febbraio stabilisce che tali risorse saranno utilizzate secondo una ripartizione territoriale che tiene conto del fabbisogno stimato per gli interventi pubblici nelle "aree bianche" (a fallimento di mercato) e tenendo conto delle altre risorse disponibili per il finanziamento del piano banda ultra larga in ciascuna Regione. Per gli interventi nelle "aree bianche" si procederà con un intervento diretto, cioè non più con contributi a fondo perduto, ma con la costruzione di una rete che rimarrà pubblica (Stato-Regioni) e che coprirà 7.300 Comuni in tutto il territorio nazionale;
nulla viene però previsto per colmare il ritardo del Paese nella fruizione delle potenzialità delle tecnologie dell'informazione: un ritardo che parte innanzitutto dal possesso di competenze digitali;
in materia di privatizzazioni, il Governo ribadisce di voler continuare a dare attuazione al programma di privatizzazioni di società partecipate e proprietà immobiliari, con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico e aprire il capitale delle società al mercato. Nel 2015 il gettito a favore dell'Erario è stato equivalente a più dello 0,4 percento del PIL, pari a oltre 6,5 miliardi. Il programma per i prossimi anni prevede entrate pari allo 0,5 per cento del PIL l'anno nel 2016, 2017 e 2018, e allo 0,3 per cento nel 2019. Tra le operazioni concluse nel 2015 rientrano la cessione al mercato di una quota del capitale di Enel e il collocamento in borsa di azioni di Poste Italiane nella misura del 33,2 percento del capitale. Per il 2016 sono state fissate le modalità per l'alienazione di una quota fino al 49 per cento del capitale sociale di Enav. La privatizzazione delle Ferrovie dello Stato o sue componenti rientra nel programma di medio periodo del Governo;
con riferimento al programma di privatizzazioni, l'UPB ha rilevato in sede di audizione che: «il profilo quantitativo degli introiti previsti risulta molto ambizioso e non vi sono al momento informazioni sufficienti per valutare se il programma di privatizzazioni del Governo, e quindi la dinamica di discesa del debito, sia credibile. Questo pone un elemento di rischio nel quadro di programmazione»;
occorre segnalare che, al fine di pervenire alla riduzione della dipendenza energetica e al maggiore ricorso all'utilizzo di energie da fonte rinnovabile, nel Programma nazionale di riforma si evidenzia che nel 2014, a sei anni dalla scadenza stabilita dall?Europa (ossia il 2020), l?Italia ha raggiunto il target fissato, facendo registrare il 17,1 per cento di consumi finali lordi coperti da fonti rinnovabili. Rispetto all'obiettivo medio europeo, che prevede il raggiungimento del 20 per cento, la crescita media dei 28 Stati membri tra il 2013 e il 2014 è stata di circa un punto percentuale, con consumi finali lordi coperti da fonti rinnovabili che si attestano intorno al 16 per cento nel 2014;
continuare ad affermare, però, che l'Italia è leader nel settore delle fonti rinnovabili, distorce la lettura dei dati. L'obiettivo europeo del 17 per cento è stato raggiunto perché sono stati ridotti i consumi di energia, una riduzione dovuta non al miglioramento degli interventi di efficienza energetica nel settore produttivo, ma esclusivamente alla crisi economica. Il valore fissato al 17 per cento è determinato, infatti, sulla base del rapporto tra i consumi e la produzione di energia rinnovabile. Dal 2010 al 2014 l'Italia è passata da un consumo interno lordo di 187,8 mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) ad un consumo di 166 mtep. Tali valori hanno permesso all'Italia di raggiungere un primato che è solo casuale e che potrà essere superato alla ripresa dei consumi di energia, tra l'altro surrettiziamente favoriti dalla riforma degli oneri delle tariffe nella bolletta elettrica;
il settore delle rinnovabili resta in un contesto di totale incertezza. Nei primi undici mesi del 2015 si sono installati poco meno di 270 MW fotovoltaici, un dato che conferma lo stallo del settore, se confrontato con i 18.910 MW realizzati prevalentemente a partire dal 2007 con il cosiddetto II Conto Energia. I dati forniti dal GSE mostrano chiaramente che nel solo 2015 sono stati realizzati 884 MW a fronte di una potenza cumulata pari a 51.479 MW. Occorre altresì tenere presente che poco meno del 50 per cento della produzione elettrica e della potenza da rinnovabile proviene da impianti idroelettrici, realizzati molti anni addietro, non certamente su impulso delle misure adottate dal Governo Renzi;
il PNR segnala che il Governo ha adottato misure settoriali nel comparto energetico tra le quali figura

la riforma del sistema di tariffazione dei consumi. Il Governo, con l'approvazione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, (cd. Milleproroghe) e il sostanziale avallo della riforma della bolletta domestica promossa dall?Aeegsi, ha sostenuto la riforma degli oneri delle tariffe elettriche delle bollette svincolando il pagamento degli oneri dal consumo di energia. La riforma in vigore dal 1° gennaio 2016 coinvolge tutti i clienti, circa 24 milioni di clienti, che siano utenti domestici o piccole-medie imprese o grandi industrie. Il principio della riforma riguarda lo spostamento degli oneri dalla componente della bolletta legata al consumo di energia prelevata dalla rete (cd. variabile) alla componente fissa, in tal modo praticamente azzerando la convenienza della produzione in autoconsumo da fonte rinnovabile;
se gli oneri sono indipendenti dal consumo di energia prelevata dalla rete, gli oneri saranno identici sia per il consumatore che autoproduce energia attraverso la copertura sul tetto con pannelli fotovoltaici che per il consumatore che invece acquista energia dalla rete. Ne consegue che viene meno qualsiasi incentivo ad effettuare interventi di risparmio energetico, come ad esempio sostituire gli elettrodomestici ad alto consumo con altri più efficienti in termini di consumo, se il risparmio in bolletta non sarà più significativo. A ciò occorre aggiungere che circa sedici milioni di clienti domestici si troveranno a pagare una bolletta più cara, in ragione dell'eliminazione della progressività della tariffa;
considerato, inoltre, che:
il Governo ostacola il raggiungimento di migliori risultati nei settori della produzione di energia rinnovabile, dell'efficienza energetica e dell'autoconsumo, attraverso l'inerzia nell'adozione di specifiche misure, come quelle di seguito indicate:
- è stato vietato, a palese tutela dei concessionari di distribuzione, senza che il Governo intervenisse, l?impiego di Sistemi di Distribuzione Chiusi (articolo 5 della Delibera 539/2015 dell?Autorità per l?Energia), consentiti invece dalla normativa europea, impedendo il consumo in loco dell?energia prodotta sul tetto degli edifici commerciali, industriali e di servizi (ospedali, stazioni, aeroporti, etc.) quando all?interno degli stessi edifici vi è più di un utente. Tale misura consentirebbe di consumare in loco tutta l?energia prodotta e quindi di produrre importanti efficienze economiche e di sistema, diminuendo anche le potenze impegnate sulla rete pubblica. Eppure, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011 obbliga ad installare gli impianti fotovoltaici per incentivare l?autoconsumo di energia;
- si lasciano ancora inutilizzate le risorse stanziate per il Conto Termico. In particolare, si continuano a mantenere limitazioni eccessive al ricorso alle ESCO, che possono intervenire solo con contratti di prestazione energetica o di servizio energia; non si prevede la incentivazione della trasformazione degli edifici di privati in edifici a energia quasi zero;
- non sono ancora state attuate le disposizioni che permettono ai produttori di energia da fonte rinnovabile, ed in generale ai piccoli impianti di produzione di energia, di garantire i servizi necessari alla stabilità ed al funzionamento delle reti, resi invece dagli altri produttori. Il relativo procedimento è fermo presso l?Autorità per l?energia dal 2014. La conseguenza è che si perpetua l?oligopolio dei grandi produttori da fonte fossile che sono i soli a cui oggi è garantita la possibilità, congruamente remunerata, di intervenire, per rimediare alle disfunzioni che possono crearsi nella rete elettrica. Ciò costituisce una fonte indiretta di sostegno alle fonti fossili e un freno all?innovazione tecnologica e allo sviluppo del nostro Paese, perché la componentistica per fare rendere ai piccoli impianti questi servizi è uno dei settori in cui l?Italia potrebbe essere all?avanguardia;
- non è stata data attuazione al Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica. Sono ancora ignote le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo per il finanziamento di interventi di efficienza energetica. Restano così bloccati circa 220 milioni di euro;
- non sono ancora state attuate le misure per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili;
- è stata proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico la "riforma dei certificati bianchi", che sino ad oggi hanno dato buona efficacia nello stimolare interventi di efficienza energetica. Le linee guida

della riforma prevedono di: rendere residuali le incentivazioni all'efficienza energetica attraverso fonti rinnovabili; precludere l'utilizzo dei certificati bianchi per i piccoli interventi e in generale per il settore civile, così di fatto aumentando i costi energetici per le famiglie e in particolare per quelle meno abbienti, che non si avvantaggiano delle detrazioni fiscali in modo significativo; limitare per tutti gli interventi l'incentivo riconosciuto;
- non è stata ancora data attuazione alla direttiva europea in materia di mobilità elettrica; non sono state aggiornate le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relative alla mobilità elettrica e nulla è stato previsto per l'integrazione fra la mobilità elettrica e la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- manca un quadro normativo chiaro e completo in materia di teleriscaldamento, che consenta di valutare adeguatamente le relative condizioni di convenienza.
- si attende ancora la pubblicazione del decreto per l?incentivazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile diversa dal fotovoltaico, ma, al contempo, il Governo ha sostenuto il settore fossile concedendo una serie di semplificazioni e facilitazioni per il settore fossile;
a fronte di quanto indicato in precedenza è evidente che l'obiettivo del Governo è quello di bloccare la generazione distribuita da fonte rinnovabile e sostenere modelli industriali di produzione da fonte fossile, obsoleti e non sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico,
esprime, per quanto di competenza,

PARERE CONTRARIO

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.